

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER LE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE - ALLE DISPOSIZIONI
ED AI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali.

Art. 2 – Applicazione della legge 689/81

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge 689/81. Le sanzioni da applicarsi alla violazione delle ordinanze, di disposizioni comunali di prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano state stabilite sanzioni amministrative previste dalle specifiche leggi, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 689/81, dovranno essere determinate dentro i seguenti limiti minimo e massimo con un rapporto decuplo tra minimo e massimo da stabilirsi in sede di emanazione dei relativi provvedimenti;

- Violazione delle ordinanze da L. 1.000.000 a L. 3.000.000
- Violazione alle disposizioni e prescrizioni da L. 50.000 a L. 2.000.000
- Violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali da L. 100.000 a L. 5.000.000

Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/81 in caso di reiterazione, possono essere previste anche dalle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio dell'attività. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 689/81. Per il pagamento delle sanzioni determinate da provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione. Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

Art. 3 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali ed assume vigenza dal momento dell'esecutività della delibera di approvazione ed ha validità sino a nuova definizione legislativa della materia. Per quanto concerne le violazioni delle ordinanze, alle disposizioni comunali, vigenti, l'organo competente è incaricato di determinare le rispettive sanzioni, anche con carattere generale, disponendo nel contempo l'avvio della revisione dei provvedimenti.